

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELLA PUBBLICAZIONE, DELL'USO DELLE SALE DELLA SEDE E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto nella seduta del 16.05.2011;
aggiornato e modificato nella seduta del 23.10.2017, del 24.02.2020, del 22.02.2021 e del 12/09/2022)

ART. 1 GRATUITO PATROCINIO

1. Il Consiglio Regionale degli Psicologi del Veneto può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, senza finalità di lucro, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.), e ad iniziative d'interesse generale di particolare rilievo comunque rilevanti per la professione dello/a psicologo/a.

2. I richiedenti possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato, i quali godano di onorabilità e rispettabilità nel contesto di riferimento, e agiscano nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica ad essi applicabile.

3. Criteri per la concessione del gratuito patrocinio (è richiesta la presenza di almeno due dei seguenti criteri):

- a) iniziativa con particolari profili di prestigio per l'immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologa/o, anche in ambito multidisciplinare;
- b) iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica;
- c) iniziativa utile a favorire nuove opportunità occupazionali o dirette a promuovere l'attività professionale di psicologo/a e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
- d) iniziativa utile a favorire l'aggiornamento professionale e coerente con il fabbisogno formativo della professione;
- f) presenza di psicologhe/i tra le relatrici e i relatori dell'evento.

4. Criteri di esclusione (il patrocinio non è concesso in presenza anche di uno solo dei seguenti criteri):

- a) attività formative di lunga durata e/o che conferiscano titoli di studio di natura differente dal mero attestato di frequenza;
- b) eventi che consistano, anche in parte, nello svolgimento di attività di natura professionale o che abbiano scopo meramente auto-promozionale;
- c) eventi con scopo di lucro; in relazione all'assenza di scopi di lucro, si considerano anche le quote di partecipazione all'evento, che devono avere lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, mentre le eventuali eccedenze d'entrate dovranno essere reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa;
- d) soggetti che organizzano attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologa/o o che concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo; fatto salvo l'insegnamento a studenti/esse

- del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);
- e) iniziative che trattino argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e scientifica sia messa in dubbio (o non riconosciuta della comunità scientifica) dal prevalente giudizio della Comunità scientifica internazionale, o ad iniziative ad ispirazione confessionale, politica o partitica, o in contrasto con i diritti umani o i principi deontologici della professione di psicologa/o;
 - f) la/il rappresentante legale del soggetto richiedente (se iscritto all'Albo) non sia in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Veneto (se ad esso iscritta/o), tanto con riferimento all'anno in corso, quanto con riferimento agli anni precedenti;
 - g) la presenza di misure disciplinari di sospensione o intervenuta radiazione, in capo all'organizzatore o ai relatori/relatrici;
 - h) l'aver effettuato, da parte della realtà proponente, nei due anni alla data della richiesta, nell'anno precedente alla data della richiesta, dichiarazioni false o incongruenti, o utilizzato in modo incorretto i contributi dell'Ordine, come previsto dall'art. 7, comma 3 del presente Regolamento;
 - i) la presentazione di documentazione incompleta, tale da non consentire la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. L'evento patrocinato deve prevedere sempre la possibilità che sia presente all'evento una/un rappresentante dell'Ordine (la/il Presidente o una/un sua/o delegata/o) per portarvi i saluti istituzionali.

6. Il patrocinio ottenuto deve essere reso pubblicamente noto dai richiedenti attraverso tutti i mezzi di comunicazione con i quali si provvede a dare informazione dell'iniziativa, utilizzando il logo dell'Ordine associato alla dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto"; il logo dell'Ordine è inserito altresì negli eventuali attestati di partecipazione rilasciati per l'evento.

ART. 2 PUBBLICAZIONE GRATUITA DI EVENTI D'INTERESSE PER GLI ISCRITTI

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere la pubblicazione gratuita sui propri mezzi di comunicazione informatica e dare eventuale comunicazione tramite newsletter a quelle manifestazioni e iniziative che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.), che presentino le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 1-2-3-4 e che siano ritenute di rilievo.
2. La pubblicazione delle iniziative d'interesse per le iscritte e gli iscritti è formalmente richiesta e concessa secondo le procedure di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Non viene mai ceduto a terzi l'indirizzario degli iscritti per le finalità di pubblicizzazione di eventi di cui al presente regolamento.

ART. 3 USO DELLE SALE DELLA SEDE DELL'ORDINE

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, su formale richiesta, e nei limiti e condizioni di cui all'art. 1, può concedere l'uso gratuito della sala consiliare e/o della sala in uso ai Gruppi di lavoro, situate entrambe presso la sede dell'Ordine, per la realizzazione delle seguenti iniziative gratuite:

- a) iniziative che rispondano ai criteri per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine;
 - b) iniziative che rispondano ai criteri per la pubblicazione gratuita;
 - c) iniziative di interesse per la professione di psicologa/o e/o per le aree applicative della psicologia
2. L'utilizzo delle sale è richiesto e concesso secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 3. L'utilizzo delle sale deve rispettare le regole di affluenza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro stabilite dall'Ente e dalla Normativa.

ART. 4 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere un contributo economico a quelle manifestazioni e iniziative, che si svolgono nel territorio regionale, che presentino tutte le caratteristiche di cui all'art. 1, e che si qualifichino per particolare rilevanza.
2. Il contributo è formalmente richiesto e valutato secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. L'entità del contributo, stabilito con delibera del Consiglio dell'Ordine, è definito secondo i criteri e i massimali di cui all'art.6 del presente regolamento.
4. Il contributo può essere erogato anche sotto forma di servizi equivalenti (ad esempio il noleggio di sale, diverse da quelle dell'Ordine, l'accreditamento ECM, o altri servizi), previ accordi e sempre nel rispetto dei criteri e massimali previsti.
5. In nessun caso un beneficiario può complessivamente ricevere, in corso di anno solare, più del contributo economico massimo previsto per un singolo evento con punteggio massimo, anche nel caso chieda più contributi economici per eventi diversi.
6. Non sono erogabili contributi per le attività di natura principalmente conviviale o di rappresentanza.
7. I contributi economici complessivamente erogabili dall'Ordine non possono superare in corso d'anno quanto previsto nella relativa posta a bilancio. Le richieste sono accolte seguendo un criterio cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della posta.
8. L'organizzatore dell'evento dovrà impegnarsi a riportare in modo visibile in tutti gli atti pubblicitari la dicitura "con il (patrocinio e il) contributo dell'Ordine degli Psicologi del Veneto", e relativo logo.
9. L'evento deve prevedere sempre la possibilità di presenza da parte di un/a rappresentante dell'Ordine (la/il Presidente o una/un sua/o delegata/o) per portarvi i saluti istituzionali.
10. In caso di annullamento totale o parziale dell'evento, il contributo economico deve essere completamente o proporzionalmente restituito all'Ordine entro 30 giorni;
11. A termine dell'evento l'organizzatore si impegna a far pervenire all'Ordine le fatture relative all'utilizzo effettivo dei contributi ricevuti a fini di sostentamento delle spese organizzative (ad es., spese viaggio relatori/trici, alloggio relatori/trici, noleggio attrezzature, ecc.), con impegno a restituire le cifre eventualmente eccedenti le stesse.

ART. 5 REVOCA DEL GRATUITO PATROCINO

1. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto la concessione del gratuito patrocinio, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la

richiesta.

2. Il patrocinio potrà essere revocato dal Consiglio nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

ART. 6 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELLA PUBBLICAZIONE, DELL'USO GRATUITO DELLE SALE E DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il patrocinio e le altre forme di collaborazione previste dal presente regolamento devono essere formalmente richieste dal soggetto organizzatore, e formalmente concesse dal Consiglio dell'Ordine. I richiedenti devono inviare presso la segreteria l'istanza all'attenzione del/della Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della data d'inizio della manifestazione, compilando il modulo allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. La/il Consigliera/e Segretario, in funzione di responsabile del procedimento, svolge l'attività istruttoria e con l'ausilio degli Uffici di Segreteria, acquisisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle richieste dal modulo compilato dal richiedente secondo lo schema fornito dall'Ordine, recante:
 - a) descrizione del programma delle attività per cui si richiede il patrocinio, specificando luogo/luoghi e data/e di svolgimento, nonché l'elenco delle relatrici e dei relatori, con specificazione dei relativi titoli e ruoli professionali, mettendo in evidenza se sono presenti psicologhe/i;
 - b) una sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa, specificandone i destinatari e le modalità attuative;
 - c) in caso di evento non gratuito, indicazione degli eventuali costi di partecipazione all'iniziativa e del loro utilizzo dettagliato in termini di gestione dei costi organizzativi, da cui si evidenzi l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa;
 - d) dichiarazione degli organizzatori e/o dei proponenti, in cui si specifica che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza finalità di lucro; per le sole richieste di patrocinio oneroso, che le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, che le eventuali eccedenze d'entrate saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa, e in caso di loro completa copertura restituite per la parte rimanente all'Ordine;
 - e) impegno a rispettare le modalità di pubblicizzazione di cui all'art. 1, comma 6; inoltrando entro una settimana dall'evento la locandina definitiva dell'evento per verificarne la congruità.
 - f) indicazione di eventuali altri patrocini, sponsorizzazioni o riconoscimenti, concessi o richiesti per l'evento e, in caso di richiesta di patrocinio oneroso, indicazione delle eventuali altre coperture economiche richieste o concesse ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, e del loro ammontare;
 - g) autocertificazione del soggetto organizzatore in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica applicabile;
 - h) dichiarazione del soggetto richiedente di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo/a (fatto salvo l'insegnamento a studenti/esse del corso di laurea in Psicologia, a tirocinanti e a specializzande/i in materie psicologiche), e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo;
 - i) dichiarazione del soggetto richiedente che l'iniziativa non tratti argomenti, metodi e tecniche la

cui solidità concettuale e scientifica non sia riconosciuta dal consenso della Comunità scientifica internazionale, né sia iniziativa ad ispirazione confessionale, partitica, o in contrasto con i diritti umani o i principi deontologici della professione di psicologa/o.

k) recapiti del richiedente per lo svolgimento delle comunicazioni inerenti la richiesta e, in allegato, copia del documento d'identità del richiedente.

3. La/il Consigliera/e Segretario può invitare il richiedente a presentare osservazioni, chiarimenti, integrazioni o documenti ulteriori, ove la richiesta appaia incompleta, non chiara o in possibile contrasto con il Regolamento; in tali casi il Segretario dà un termine per la risposta, di dieci giorni, trascorsi i quali può procedere comunque sulla base delle informazioni in suo possesso, se del caso proponendo al Consiglio il rigetto dell'istanza per incompletezza della documentazione.
4. La/il Consigliera/e Segretario, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, valutata la richiesta e la documentazione allegata, formula una proposta motivata al Consiglio, che decide nella prima seduta utile sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
5. In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede il patrocinio, la/il Presidente, sentita/o la/il Consigliera/e Segretario, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà le decisioni presidenziali nel primo Consiglio utile
6. Il provvedimento finale è motivato, in relazione agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria ed al presente regolamento.
7. Il procedimento per la concessione del patrocinio si conclude di regola entro il termine di 30 giorni dal recepimento della domanda, salvo casi di impossibilità.
8. Dal momento in cui il richiedente è invitato a presentare osservazioni, chiarimenti, integrazioni o documenti ai sensi del comma 3, tale termine è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui l'Ordine riceve la risposta.
9. Il patrocinio potrà essere concesso anche per quelle iniziative che si svolgeranno fuori dalla Regione Veneto, se tra relatrici e relatori sono previsti iscritti all'Ordine degli Psicologi del Veneto; la concessione è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Fermo restando che tale concessione di patrocinio non sarà comunque utile alla concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In conformità a quanto disposto dalle "Linee di indirizzo per la concessione del patrocinio", elaborate dal CNOP, la concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 1 "è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto".

ART. 7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Nella determinazione dell'ammontare del contributo economico si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) numero di partecipanti;
 - b) particolare rilevanza dei temi trattati per la cittadinanza e la promozione della professione di psicologa/o;
 - c) curriculum scientifico o istituzionale di relatori e relatrici particolarmente rilevante;
 - d) presenza di altre istituzioni/enti/associazioni di rilievo come co-organizzatori;
 - e) durata dell'evento;
 - f) il rispetto della parità di genere tra relatrici e relatori.
 - g) proponente ed organizzatori in regola con il versamento delle quote se iscritti a OPV
2. I criteri sono applicati mediante l'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri previsti dalla griglia allegata (Tabella 1);

ART. 8 RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio, di contributi o altri benefici di cui al presente regolamento non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'Ordine, che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa, e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. L'organizzatore si impegna a mantenere esente in ogni sede l'Ordine da qualunque responsabilità relativa all'evento, alla sua organizzazione, ed ai danni diretti e indiretti che possano derivarne a qualunque titolo a terzi.
3. Eventuali dichiarazioni false o incongruenti relative all'evento, finalizzate ad ottenere il patrocinio o altri benefici di cui al presente regolamento senza averne i criteri, o ad aumentare artificiosamente il proprio punteggio per la determinazione del contributo economico, o l'uso non conforme a quanto dichiarato dei contributi economici ricevuti dall'Ordine, inibiscono per 2 anni dalla possibilità di ricevere ulteriori patrocini gratuiti o onerosi dall'Ente.
4. L'Ente si riserva inoltre a propria tutela la possibilità di attivare ogni procedura extragiudiziale o giudiziaria ritenuta necessaria per il recupero della somma o della parte di somma indebitamente percepita. Sono inoltre fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, ivi incluse quelle di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ove il soggetto responsabile delle condotte di cui al comma 3 sia iscritto all'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'episodio sarà segnalato agli organi competenti per l'accertamento preliminare a procedimento disciplinare, secondo le procedure all'uopo previste, oppure, in caso di iscrizione ad altro Ordine, il responsabile sarà segnalato all'Ordine di appartenenza.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche apportate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'Ente, e si applicano a tutte le richieste pervenute dopo tale data.

Tabella 1

Griglia valutazione per concessione contributo economico Ordine degli Psicologi Veneto calcolo del punteggio per la concessione del contributo economico:

A) Evento che prevede ECM: +1 punto

B) Presenza di almeno un Iscritto OPV tra i relatori/trici tematici: +1 punto

C) Numero partecipanti previsti (definendoli con ragionevole certezza organizzativa, ad esempio facendo riferimento al numero di iscritti, di posti riservati, di accreditamenti ECM richiesti, o analoghi criteri):

<20 = 0 punti

21-40 = 1 punti

41-70 = 2 punti

71-120 = 3 punti

>121 = 4 punti

D) Durata (esclusi i meri saluti, pause e attività conviviali):

< 2 ore = 0 punti

2 – 4 ore = 1 punti

4- 8 ore = 2 punti

2 gg (8 - 16 ore) = 3 punti

3 gg o più = 4 punti

E) Collaborazioni istituzionali (intendendosi non il solo patrocinio o i meri saluti istituzionali, bensì la co-organizzazione, il ruolo gestionale, o il co-finanziamento all'iniziativa), punteggio massimo anche in caso di collaborazioni multiple:

- Enti di elevato rilievo nazionale o internazionale (Università, Ministeri, Regione, Organizzazioni internazionali pubbliche, società scientifiche nazionali accreditate o internazionali di elevato profilo...): fino a 4 punti

- Enti di rilievo regionale o locale (Comune, associazione culturale di rilievo regionale, società scientifiche nazionali, scuole di psicoterapia riconosciute...): fino a 2 punti

F) CV scientifico-istituzionale di relatori/trici (valutazione complessiva sul profilo scientifico-professionale medio di relatori/trici – punteggio massimo anche in caso di relatori/trici multipli):

- Profili professionali di rilievo locale (ad esempio liberi professionisti, ricercatori, esponenti di associazioni scientifiche o culturali private di rilievo massimo regionale) = 0-2 punti
- Profili di rilievo intermedio (professori universitari associati o ordinari, Assessori regionali, presidenti di Ordini professionali locali, responsabili di società scientifiche nazionali riconosciute, relatori/trici di alta expertise nazionale) = 3 – 5 punti
- Profili di rilievo elevato/internazionale (carriere di chiaro e prolungato rilievo internazionale, elevato H-Index su journal ad alto impatto, presidenti Ordini nazionali, responsabili di società scientifiche internazionali di elevato profilo, etc.; non sono sufficienti saltuarie pubblicazioni o accreditamenti isolati di associazioni estere) = 6-7 punti
- Profili di straordinario rilievo (Ministri, ricercatori o clinici di chiara fama mondiale, direttori di rilevanti Organizzazioni internazionali – i.e. WHO, MSF, etc.) = 8 punti

G) Quota di almeno il 10% dei posti totali messi a disposizione gratuitamente o significativamente scontati (>20% del costo ordinario) per iscritti OPV: gratuitamente = 2 punti, scontati = 1 punto.

H) Rispetto della parità di genere tra le relatrici e i relatori: la proporzione compresa tra il 60-40% tra relatrici e relatori = 1 punto; in caso di 3 tra relatori/trici a proporzione compresa tra il 70-30% = 1 punto;

Massimale del contributo economico determinabile dal Consiglio:

Da 10 a 14 punti: massimo euro 500

Da 15 a 18 punti: massimo euro 1500

Da 19 a 24 punti: massimo euro 3000